

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE ED IL TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI RISERVATE E PER LA COMUNICAZIONE ALL'ESTERNO DI DOCUMENTI E DI INFORMAZIONI

Approvato in data 1 marzo 2007 dal Consiglio di Amministrazione di Enìa S.p.A.

* * *

Articolo 1

Ambito di applicazione

- 1.1 Il presente regolamento (il "**Regolamento**"), adottato in linea con le raccomandazioni contenute nell'art. 4 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate elaborato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A. (il "**Codice di Autodisciplina**"), contiene le disposizioni relative alla gestione e al trattamento delle informazioni riservate ed alle procedure da osservare per la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni riguardanti Enìa S.p.A. ("**ENIA**") e le società da essa controllate, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate di cui all'art. 114, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (il "**TUF**") e tenendo conto, più in generale, della normativa intesa alla prevenzione ed alla repressione degli abusi di mercato.

Articolo 2

Gestione delle informazioni riservate

- 2.1 La gestione delle informazioni riservate concernenti ENIA e le società da essa controllate è rimessa alla responsabilità dell'amministratore delegato di ENIA, il quale potrà provvedere, se necessario, all'emanazione di apposite circolari per l'attuazione specifica delle disposizioni contenute nel Regolamento.
- 2.2 Le informazioni riservate concernenti le singole società controllate sono rimesse alla responsabilità dei rispettivi amministratori unici, presidenti con poteri, amministratori delegati (a seconda dei casi), i quali potranno procedere alla relativa divulgazione solo d'intesa con l'amministratore delegato di ENIA, tenuto conto degli obblighi connessi alla quotazione in Borsa dei titoli di quest'ultima, nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento.

Articolo 3

Trattamento delle informazioni riservate

- 3.1 I dirigenti e dipendenti di ENIA e delle società da essa controllate sono obbligati a:
 - a) mantenere la segretezza circa le informazioni di carattere riservato;
 - b) trattare tali informazioni solo nell'ambito di canali autorizzati, adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale possa svolgersi senza pregiudizio del carattere riservato delle informazioni stesse.

Articolo 4

Procedura per la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni

- 4.1 Ogni rapporto con la stampa ed altri mezzi di comunicazione, nonché con analisti finanziari ed investitori istituzionali, da parte di dirigenti e dipendenti di ENIA e delle società da essa controllate, finalizzato alla divulgazione di documenti ed informazioni privilegiate (come di seguito definite), dovrà essere espressamente autorizzato ai sensi dell'art.2.1 del Regolamento e avvenire esclusivamente per il tramite della funzione di *Investor Relations* di ENIA che si avvarrà del supporto della funzione Relazioni Esterne.

- 4.2 Nel caso che i documenti e le informazioni contengano riferimento a dati specifici (economici, patrimoniali, finanziari, di investimento, di impiego del personale, ecc.), i dati stessi dovranno essere preventivamente validati dalle competenti strutture interne.
- 4.3 Ogni altro rapporto con la stampa ed altri mezzi di comunicazione, da parte di dirigenti e dipendenti di ENIA e delle società da essa controllate, finalizzato alla divulgazione di documenti ed informazioni diversi dalle informazioni privilegiate (come di seguito definite), dovrà essere espressamente autorizzato ai sensi dell'art. 2.1 del Regolamento e avvenire esclusivamente per il tramite della funzione Relazioni Esterne di ENIA.

Articolo 5

Comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate

- 5.1 La gestione delle procedure di comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate è di competenza della funzione *Investor Relations* di ENIA, che opera d'intesa con la "Direzione Affari Societari" e con la "Direzione Relazione Esterne" della società.
- 5.2 Per "**informazioni privilegiate**" si intendono, ai sensi dell'art. 114, comma 1, del TUF, le informazioni di carattere preciso, che non siano state rese pubbliche - concernenti direttamente ENIA e/o le società da essa controllate - che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sul prezzo delle azioni quotate di ENIA.
- 5.3 Tra le informazioni privilegiate rientrano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo ed in funzione della loro effettiva rilevanza, i dati previsionali e gli obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione, i dati contabili di periodo, le informazioni relative a nuove iniziative di particolare rilievo ovvero a trattative e/o accordi in merito alla acquisizione e/o alla cessione di *asset* significativi ovvero ad evoluzioni consistenti circa l'entità della clientela servita, nonché le operazioni societarie straordinarie (fusioni, scissioni, ecc.), le controversie legali, le operazioni con parti correlate ed i mutamenti del personale con responsabilità strategiche.
- 5.4 La divulgazione di informazioni privilegiate verrà effettuata a cura delle funzioni "Direzione Affari Societari" e dell'*Investor Relations*, le quali – con la collaborazione della "Direzione Relazioni Esterne" – provvederanno alla predisposizione di un apposito comunicato che, previa approvazione da parte dell'amministratore delegato di ENIA, andrà inviato senza indugio alla CONSOB, a Borsa Italiana S.p.A. e ad almeno due agenzie di stampa, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 114 del TUF e dall'art. 66 del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999.
- 5.5 Prima della diffusione del comunicato di cui al paragrafo 5.4 del Regolamento nessuna dichiarazione potrà essere rilasciata da parte di esponenti aziendali di ENIA e delle società da essa controllate riguardo ad informazioni di natura privilegiata.
- 5.6 In ogni caso la divulgazione delle informazioni privilegiate dovrà essere effettuata in modo completo, tempestivo ed adeguato, evitando possibili asimmetrie informative tra gli investitori o il determinarsi di situazioni che possano comunque alterare l'andamento dei titoli quotati.
- 5.7 Il comunicato di cui al paragrafo 5.4 del Regolamento è anche pubblicato sul sito internet di ENIA entro il giorno successivo a quello della diffusione tramite comunicato stampa, ove resta disponibile per almeno due anni.

Articolo 6

Obblighi per amministratori e sindaci

- 6.1 Gli amministratori di ENIA e delle società da essa controllate sono obbligati alla riservatezza circa le informazioni ed i documenti acquisiti nello svolgimento dei loro compiti, nonché, più in generale, circa i contenuti delle discussioni svoltesi nell'ambito delle sedute consiliari.

- 6.2 Al fine di assicurare un coordinamento e una uniformità di indirizzo nell'interesse del gruppo, ogni rapporto degli amministratori con la stampa ed altri mezzi di comunicazione, nonché con analisti finanziari ed investitori istituzionali, che coinvolga notizie (sia pur di carattere non riservato) concernenti ENÌA e/o le società da essa controllate potrà avvenire solo d'intesa con l'amministratore delegato di ENÌA, nel rispetto delle disposizioni previste dal presente Regolamento.
- 6.3 È fatto comunque divieto agli amministratori di comunicare all'esterno informazioni o documenti riservati (specie se di contenuto "privilegiato"), in quanto la relativa divulgazione può avvenire solo secondo le procedure previste dal precedente articolo 5.
- 6.4 I sindaci di ENÌA e/o delle società da essa controllate sono tenuti a loro volta a mantenere riservati le informazioni ed i documenti acquisiti nello svolgimento dei loro compiti. Si applicano ai sindaci le disposizioni di cui ai paragrafi 6.2 e 6.3 del Regolamento previste per gli amministratori.

Articolo 7

Misure a carico dei responsabili di eventuali infrazioni

- 7.1 In caso di violazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento, ENÌA e le società da essa controllate procederanno nei confronti dei responsabili all'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di lavoro (ove si tratti dei rispettivi dirigenti o dipendenti), nonché dalle disposizioni del Codice Civile.
- 7.2 Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dal Regolamento, ENÌA dovesse incorrere in sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'art. 193 del TUF⁽¹⁾, la Società provvederà anche ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, per ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni.

Articolo 8

Modifiche e integrazioni

- 8.1 Il presente Regolamento potrà essere modificato e/o integrato dal Consiglio di Amministrazione, nonché dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o dall'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, a seguito di modifiche normative o di orientamenti delle autorità competenti incidenti sulla sua predisposizione.

⁽¹⁾ Le sanzioni sono attualmente comprese tra un minimo di Euro 5.000 ed un massimo di Euro 500.000.